



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:

-Cod. Fisc. _____, elettivamente
domiciliato in VIALE BOLOGNESI N. 12 47100 FORLÌ, presso lo studio
dell'avv. PAVANETTO MATTEO, rappresentato e difeso dall'avv.
PAVANETTO MATTEO (CF PVNMTT71S13D705E)

ATTORE

nei confronti di

COMUNE DI FORLÌ - Cod. Fisc. 00606620409, elettivamente
domiciliato presso la casella PEC dell'avv.

R _____, rappresentato e difeso dall'avv.

R _____ e dall'avv.

F

CONVENUTO

in punto a: lesione personale

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 17.11.2022 e dunque

Per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare che il sinistro del 17.01.2018 cui è rimasto, suo malgrado, coinvolto il Sig. _____ si è verificato per fatto e colpa diretta - ex artt. 2051 e 2043 c.c. - del **COMUNE DI FORLÌ**, come descritto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, voglia condannare il **COMUNE DI FORLÌ** in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire all'attore il danno da lui patito in tale sinistro che si quantifica, in base alle valutazioni del nominato CTU. Dott. M _____, nella complessiva somma di **€ 18.861,28**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minor somma che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria.

Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nel corso del giudizio con particolare riguardo all' **ordine di esibizione da rivolgersi al Comune di Forlì** volto ad ottenere la produzione in atti della determina e del contratto di appalto in forza dei quali è stato affidato ad apposita ditta il compito di ri-asfaltare il tratto viario in Forlì Via Ansaldo n. 14-16 in cui il 17.1.2018 è avvenuto il sinistro per cui è causa.

La richiesta si rende necessaria ed è importante ai fini del decidere, in quanto il Comune di Forlì nega che, all'epoca del sinistro, la Via Ansaldo in Forlì si presentasse in precario stato di manutenzione, producendo fotografie che ritraggono il tratto viario successivamente al sinistro e successivamente, appunto, alla sua ri-asfaltatura. Con vittoria di spese, compensi professionali, RSG 15%, iva e cpa oltre alle spese di CTU e CTP.

Per il convenuto:

IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.

IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del Comune di Forlì a qualsiasi titolo, chiediamo che l'On.le Giudicante voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del Sig. Emina Daniel, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del Comune convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subiti e strettamente riconducibili alla responsabilità del Comune di Forlì, in questo caso con

compensazione delle spese e competenze di giudizio

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Il sig. (di seguito anche "l'attore") citava in giudizio il Comune di Forlì (di seguito anche "il convenuto" o "il Comune") per sentire accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa, avvenuto il 17.01.2018, dipese da fatto e colpa del Comune, ex art. 2051 e 2043 c.c., con condanna del convenuto al risarcimento all'attore dei conseguenti danni, quantificati nella somma di euro 30.155,84 oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e con vittoria di spese.

Allegava l'attore che in data 17.1.2018, nel tardo pomeriggio, si stava recando in bicicletta a gettare l'immondizia nei pressi di via Giovanni Ansaldo, chiusa al traffico e distante quasi un chilometro dal luogo di residenza. Giunto all'altezza del civico 17, l'attore rovinava a terra a causa di una sconnessione del manto stradale costituente una vera e propria insidia, il tutto in presenza di testimoni; l'attore avvertiva dolore e di recava al Pronto Soccorso dove veniva diagnosticata la frattura della testa omerale con distacco del trochite dx. Così, l'attore, per tramite del proprio legale, richiedeva al Comune il risarcimento del danno biologico patito, senza riscontro. Nel frattempo il Comune provvedeva a ripristinare il manto stradale nel tratto interessato.

Sussisterebbe responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. ovvero in alternativa ex art. 2043 c.c..

Si costituiva in giudizio il Comune tempestivamente concludendo per il rigetto della domanda attorea ovvero in subordine per l'affermazione di un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 idonco a diminuire, in

proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del Comune con conseguente diminuzione dell'entità del risarcimento.

Il Comune contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, in quanto infondata. Sussisterebbero infatti, in particolare, i presupposti per affermare la responsabilità dell'attore in via esclusiva o quanto meno concorrente, nella causazione del sinistro de quo; particolarmente imprudente sarebbe nello specifico la scelta di gettare l'immondizia in bicicletta, atteso che la strada ove il sinistro sarebbe avvenuto neppure avrebbe presentato alcun apprezzabile dislivello idoneo a costituire pericolo. Contestava inoltre la domanda attorea sotto il profilo della quantificazione.

La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale per testi e c.t.u. medico legale.

A verbale dell'udienza del 17 dicembre 2020 sono stati sentiti i testi

S e E . Si riportano alcuni passaggi significativi delle testimonianze:

S :

1) Vero che in data 17.1.2018 alle ore 17-17,30 circa si trovava in Forlì, Via Giovanni Ansaldo insieme ad un amico (dica il teste dove si trovasse esattamente);
Cap.1): Noi eravamo in via Ansaldo all'altezza dei Capannoni della Ditta Leoni;

2) Vero che la Via Giovanni Ansaldo in Forlì è una strada senza uscita;
Cap.2): E' vero è una strada senza uscita;

3) Vero che la Via Costiera n. 24A, ovvero ove risiede, si trova a circa 800 metri dalla Via Ansaldo, come da

fotografia n. 12 che le si rammostra (dica il teste come sia a conoscenza della circostanza).

Cap.3): Io abito in via Costiera e conosco l'attore che abita a circa 800 mt;

4) Vero che, alle 17,00 circa del 17.1.2018, vedeva arrivare in sella al proprio velocipede procedendo nella direzione in cui si trovava lei ovvero dall'inizio verso il fondo della via Ansaldo;

Cap.4): Non è vero io ho visto l'attore a bordo della bicicletta solo alla fine della strada negli ultimi 50/60 mt perché era buio;

5) Vero che lo vedeva cadere a terra nei pressi del civico 17 di via Ansaldo, in corrispondenza della entrata del magazzino della Società Leoni, per cui Lei e l'altro suo amico accorrevate in soccorso di

Cap.5): E' vero lo vedevamo cadere e lo soccorrevamo;

6) Vero che era caduto a terra a cagione di una buca presente sul manto stradale (dica il teste le dimensioni approssimative di tale buca, nonché la sua profondità);

Cap.6): E' vero era caduto in prossimità di una buca della dimensione circa di un piatto da portata di circa 25/30 cm profonda circa 10/12 cm;

7) Vero che nelle foto che le si rammostrano, doc. n. 1, riconosce la buca in cui il 17.1.2018 alle ore 17,00 circa in Via Ansaldo n. 17 in Forlì, cadeva

Cap.7): E' vero riconosco la buca;

8) Vero che, precisamente, mentre marciava sulla Via Ansaldo in direzione della fine della strada, la ruota anteriore del velocipede condotto da finiva nella buca, facendo perdere all'attore il controllo della bicicletta ed cadeva a terra;

Cap.8): Credo che la dinamica sia questa io ero a una distanza di 50 di metri e ho pensato fosse questo il motivo;

9) vero che Lei si accorgeva della presenza della buca solo allorquando vi avvicinavate ad per prestargli soccorso, infatti la stessa (non) era visibile in prospettiva e (non) era evitabile;

Cap.9): E' vero in quel punto il manto stradale era molto rovinato pieno di buche e quella non si vedeva in prospettiva;

(sui capitoli sopra riportati):

Cap.1): E' vero mi trovavo all'altezza dei bidoni sulla via Ansaldo in fondo;

Cap.2): E' vero è una strada senza uscita;

Cap.3): E' vero riconosco la strada perché abito da 15 anni nelle vicinanze e sono circa 800 mt;

Cap.4): Vero l'ho visto circa a metà della strada;

Cap.5): E' vero l'ho visto cadere a terra e sono andato ad aiutarlo;

Cap.6): E' vero è caduto in prossimità di una buca di circa le dimensioni del mio piede e ho il 46 di misura;

Cap.7): E' vero riconosco la strada e la buca e comunque l'asfalto era disconnesso;

Cap.8): Vero che ho visto che cadeva a causa della buca e ce ne siamo resi conto nel momento che lo abbiamo raggiunto io e il mio amico;

Cap.9): Vero ho già risposto;

Appare confermato alla luce delle parole dei testi il fatto storico dedotto dall'attore a fondamento della domanda, e la caduta dello stesso a cagione di una buca, insidiosa in quanto non agevolmente avvistabile, posta sulla sede stradale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, "*L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode*" (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017). Pertanto, la responsabilità del custode discende dalla sussistenza del solo nesso di causalità, senza che occorra l'accertamento di alcuna componente dolosa o colposa a suo carico. Nel caso di specie, poi, non è contestato il rapporto di custodia fra il convenuto ed il bene causativo del danno.

Il convenuto eccepisce, tuttavia, la sussistenza quanto meno di un concorso di colpa dell'attore, per una serie di fattori.

In primo luogo, l'attore sarebbe responsabile per avere deciso di gettare l'immondizia in bicicletta assumendo così una condotta connotata da imprudenza. La circostanza che l'attore dovesse gettare l'immondizia, nell'occorso, non è contestata ed è anzi affermata dallo stesso attore (crf. pag. 1 atto di citazione). Tuttavia, l'attore, in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha tempestivamente precisato che nell'occorso NON trasportava delle buste, ma solo un piccolo sacchetto in plastica, con alcuni rifiuti all'interno, diligentemente incastrato nel portapacchi posteriore della bicicletta (con l'utilizzo di apposita molla), sul punto, i testi sopra menzionati, alla domanda *"11) vero che il Sig. _____, dietro la bicicletta, posizionato nel retrostante portapacchi a molla, aveva un piccolo sacchetto della spazzatura (dica il teste le dimensioni approssimative di tale sacchetto)"* hanno risposto rispettivamente *"non mi sembra avesse alcun sacchetto"* e *"non lo ricordo"*. Appare dunque verosimile affermare che l'attore, nell'occorso, non tenesse in mano o comunque non trasportasse sacchetti o buste di dimensioni tali da costituire un effettivo ostacolo o ingombro alla guida del veicolo; diversamente i testi avrebbero ricordato la presenza del sacchetto.

Ancora, il convenuto afferma che l'attore sarebbe stato imprudente, avendo "tagliato la curva" per raggiungere i contenitori dell'immondizia, come si evincerebbe dalle foto sub doc. 3 di parte convenuta. L'affermazione appare priva di pregio, atteso che la caduta è stata cagionata, come riferito dai testi, dalla presenza della buca e non da una particolare manovra dell'attore.

Ad avviso del convenuto, poi, l'attore avrebbe potuto essere più prudente, conoscendo lo stato dei luoghi e vista la prevedibilità dell'ostacolo.

L'affermazione appare meritevole di nota e dotata di adeguato riscontro, sì che essa deve essere presa in considerazione al fine di graduare le responsabilità nell'occorso. Dalle parole dei testi, di seguito riportate: "Cap.3): Io abito in via Costiera e conosco l'attore che abita a circa 800 mt; Cap.7): E' vero riconosco la strada e la buca e comunque l'asfalto era disconnesso," discendono le conclusioni per cui (1) l'attore conosceva o poteva conoscere i luoghi di causa, vista la frequentazione con il teste e (2), l'asfalto - oltre alla buca - era comunque dissestato; detti fattori avrebbero potuto e dovuto indurre l'attore ad una maggiore prudenza nel percorrere il tratto di strada interessato dall'insidia, che, con qualche grado di probabilità, avrebbe così potuto essere prevista e forse evitata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in particolare in ordine alla rilevanza della condotta del danneggiato in sede di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha osservato che *"L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c."* (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016 (Rv. 641162 - 01); *"In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla*

struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015 (Rv. 633949 - 01). È evidente come, nel caso di specie, non sussista alcuna condotta abnorme da parte dell'attore, non potendosi certamente predicare una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro; appare invece sussistere in qualche grado di corresponsabilità, che deve essere valutato tuttavia in misura minoritaria e non paritaria, visto che la gravità dell'insidia appare con tutta probabilità preponderante quale fattore causale nella determinazione del sinistro di causa. Essa va dunque valutata in un 70% a carico del Comune e 30% a carico dell'attore, che dunque dovrà essere risarcito della quota del 70% dei danni patiti in conseguenza del sinistro di causa.

Detti danni sono quantificabili a seguito della relazione di c.t.u. depositata in atti in data 11.2.2022.

Il c.t.u., nella relazione, opportunamente motivata e le cui conclusioni devono essere in questa sede integralmente richiamate, ha così risposto ai quesiti sottoposti:

"...nel corso delle o.p., è stata obbiettata una clinica riconducibile ad "esiti di frattura della testa omerale destra con di-stacco del trochite trattata conservativamente", per la quale è possibile stabilire un nesso di causalità diretta con il sinistro descritto... in conseguenza delle lesioni riportate, si è

verificato una inabilità temporanea (I.T.), in misura di giorni 0 (zero) di ITT, giorni 32 (trentadue) di ITP al 75 %, giorni 20 (venti) di ITP al 50 % e giorni 28 (ventotto) di ITP al 25 %; in conseguenza delle lesioni riportate, si è verificato un danno alla salute/biologico, c.d. "danno biologico permanente", in misura del 7 % (sette per cento); lo stato anteriore del Periziando risulta essere ininfluenza sul quadro obiettivo nel corso delle o.p.; in atti si rinviengono spese sanitarie per complessivi € 2184,50 (duemilacentottantaquattro/50); le spese mediche sostenute e documentate in atti risultano tutte congrue e pertinenti".

Applicando i parametri delle tabelle di Milano, si ottiene quanto segue:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021

Età del danneggiato alla data del sinistro	28 anni
Percentuale di invalidità permanente	7%
Punto danno biologico	€ 1.798,14
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%)	non riconosciuto
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	32
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	28
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 10.888,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 2.376,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 990,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 693,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 4.059,00
Spese mediche	€ 2.184,50
TOTALE GENERALE:	€ 17.131,50

Non possono essere riconosciute somme a titolo di personalizzazione o sofferenza soggettiva in assenza di precisa allegazione e prova (crf., Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021).

Dall'importo di euro 17.131,50 deve essere detratta la quota del 30% corrispondente alla quota di corresponsabilità dell'attore, per ottenere la somma di euro 11.992,50. Tale importo, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere devalutato alla data dei fatti (17 gennaio 2018) e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, per ottenere la somma di euro 12.357,64, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alla somma effettivamente riconosciuta, parametri medi per tutte le fasi, DM 55 del 2014.

Le spese di c.t.u. vanno poste per il 70% a carico del convenuto e per il 30% a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 68 del 2019 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara la responsabilità concorrente di Comune di Forlì e [] nella causazione del sinistro occorso a quest'ultimo in data 17 gennaio 2018 ed oggetto di causa, nella misura del 30% a carico di [] e del 70% a carico del Comune di Forlì e

pertanto

- 2) Accerta e dichiara il diritto di _____ al risarcimento della quota del 70% dei conseguenti danni che liquida per tale quota nell'importo di euro 12.357,64 e pertanto
- 3) Condanna Comune di Forlì al pagamento a _____, per i titoli di cui sopra, dell'importo di euro 12.357,64, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
- 4) Ponendo le spese di c.t.u. per il 70% a carico di Comune di Forlì e per il 30% a carico di _____;
- 5) Condanna il Comune di Forlì alla integrale refusione a _____ delle spese di lite, che liquida nell'importo di euro 5077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed oltre euro 274,00 per anticipazioni.

Forlì, 24 marzo 2023

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Vecchietti